

**mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

ROMA - Anno III (Nuova serie)
n. 3-4 - Marzo-Aprile 1987 -
Sped. in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

Vertenza Scuola Redde rationem

Oltre il contratto

di Agostino Scaramuzzino

Al momento di andare in macchina (con qualche giorno di ritardo rispetto alle date indicate sul giornale) rileviamo che non è stato ancora pubblicato il D.P.R. attuativo degli accordi tra governo e sindacati (CGIL - CISL - UIL - SNALS) non sottoscritto — è bene ricordarlo — dalla F.I.S. (Federazione Italiana Scuola).

Rinviamo ad altra parte del giornale quanto la F.I.S. ha fatto sull'aspetto formale dell'iter del D.P.R.; in questa sede invece ci preme sottolineare gli aspetti politici dell'intera questione. Per la prima volta nella storia del sindacalismo scolastico i sindacati « ufficiali » della categoria sono stati duramente criticati e contestati dalla base sia dall'interno che dall'esterno.

La classe docente sta ancora una volta dimostrando di non essere seconda a nessuno e di non avere bisogno di ricorrere a modelli di lavoratori di altre categorie, in quanto questi sei mesi di dura lotta hanno sufficientemente delineato e caratterizzato una figura del docente che molti ritenevano non esistesse.

Di fronte a questa nuova realtà che ha contraddistinto l'anno scolastico in corso c'è da chiedersi che cosa ha fatto e fa il Ministro Falcucci?

E' presto detto: attanagliata e prigioniera di una situazione sempre più grave che pensava di far gestire ad altri (staffetta di marzo) ritiene che con atti di isterismo e di pura violenza non solo giuridica - si possano risolvere situazioni complesse e delicate quali sono quelli cui accennavamo. Le farneticazioni di questi giorni con il richiamo al rispetto dei diritti degli alunni e delle famiglie ». (n.d.r. e quelli dei professori?) le assicurazioni « che la chiusura dell'anno scolastico sarà comunque regola-

(Continua in 4ª pagina)

Docenti in lotta: una categoria da codice penale?

Abbiamo ricevuto dalla collega Anna Maria Bruni l'articolo che qui di seguito pubblichiamo. Riteniamo che tale studio possa costituire un prezioso contributo di dottrina per tutti i colleghi che ritengono di dover promuovere azioni giudiziarie a tutela dei loro diritti.

La reazione dell'apparato statale alle agitazioni del personale docente della scuola contro l'adozione della ipotesi di accordo siglata il

9 febbraio 1987 tra delegazione sindacale e statale, va assumendo toni di inusitata durezza che fanno di tale vicenda un episodio (negativo) pressoché unico nell'odierno articolarsi della dialettica tra potere pubblico e parti sociali, di solito ispirate a principi di tolleranza e disponibilità.

E, invero, anche a prescindere dal rilievo contingente dell'incon-

(Continua in 4ª pagina)

Gli avvenimenti delle ultime due settimane, concernente l'indagine per campione che i militi dell'Arma hanno svolto sui livelli di partecipazione alla protesta sindacale concretatasi con il blocco di tutte le attività non di insegnamento e degli scrutini del I quadrimestre e con la minaccia di blocco degli scrutini finali (che dovrebbero avere inizio tra qualche settimana), per il quale il SINDACATO SOCIALE SCUOLA e la F.I.S. si sono assunti la piena responsabilità, hanno messo a nudo ancora una volta la volontà del regime di violare i diritti fondamentali della Costituzione, in particolare il diritto di sciopero, nonostante la partecipazione massiccia del mondo della scuola di numerose province, specialmente dell'Italia centro-meridionale, allo sciopero in atto.

L'apparato repressivo si è venuto

esprimendo non soltanto con i predecreti interventi dell'Autorità Giudiziaria, ma anche attraverso il tentativo di capillare individuazione dei cosiddetti « elementi promotori », condotto da alcuni Provveditori ed in particolare dal Provveditore agli Studi di Roma, dr. Giovanni Grande, che ha voluto diramare ai Capi d'istituto disposizioni in merito, accentuando perfino la dichiarata intransigenza e l'attitudine inquisitoria del Ministro Falcucci.

Federazione Italiana Scuola (F.I.S.)

In data 9 maggio 1987 la F.I.S. ha presentato al Procuratore della Repubblica esposto - denuncia contro il Provveditore agli studi di Roma. Si trascrive il testo integralmente.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

Ill.mo Sig. Procuratore,
La F.I.S. - Federazione Italiana Scuola - in persona del legale rappresentate Prof. Modesto Ghio, corrente in Roma, alla Via Lucullo, 4, ed elett. te dom.ta alla Via Cattaro, 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cosentino.

ESPONE

La F.I.S. - Federazione Italiana Scuola - è stata costituita con regolare atto notarile come Organizzazione Autonoma dei lavoratori della scuola. Detta costituzione è stata regolarmente notificata al Ministero della Pubblica Istruzione, nonché al Ministero della Funzione Pubblica e la legittimità della propria rappresentatività è stata inoltre accertata e dichiarata con sentenza del TAR del Lazio n. 2610/86 che ha riconosciuto la F.I.S. come « Organizzazione Sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa ».

In tale veste ha regolarmente partecipato alle trattative per i rinnovi dei contratti della scuola, fra l'altro, sottoscrivendo quello stipulato nel 1983, e, al contrario, non sottoscrivendo quello del febbraio 1987.

A sostegno delle rivendicazioni economiche e normative della categoria, nel Dicembre '86, ha indetto un'astensione dal lavoro dei dipendenti della scuola per tutte le attività extra-didattiche concretizzantesi in particolare ed a titolo esemplificativo, nell'astensione degli insegnanti dalla partecipazione agli scrutini, dal ricevimento dei genitori, dalla scelta dei libri di testo, ecc.

All'astensione dal lavoro proclamata dalla F.I.S., si sono uniti, altresì, i docenti aderenti ai comitati di base, organizzazione anch'essa regolarmente costituita con atto notarile. Sulla base dello sciopero come sopra indetto dalla F.I.S. e dai CO.B.A.S. - Comitati Base Scuola - numerosi docenti di molte scuole di Roma e di tutta Italia si sono astenuti dal compiere le operazioni di scrutinio. In tale occasione i Presidi hanno reputato di non doversi procedere a dette operazioni di scrutinio, in quanto il Consiglio di Classe non era validamente costituito, né poteva essere sostituito il

docente assente in quanto altrimenti sarebbe stato violato il diritto di sciopero costituzionalmente garantito. Ai docenti assenti sono state effettuate le debite detrazioni dallo stipendio, né è stato assunto dai Presidi o dagli organi gerarchicamente superiori (Provveditore degli Studi di Roma) alcun altro tipo di provvedimento.

Ultimamente sugli organi di stampa (v. quotidiani allegati) è apparsa la notizia che il Provveditore agli Studi di Roma avrebbe richiesto ai Presidi i nominativi dei docenti astenuti dalle operazioni di scrutinio e i nominativi degli ORGANIZZATORI, imponendo ai medesimi Presidi di comunicare tali nominativi agli organi di P.G. Sui medesimi quotidiani è altresì apparsa la notizia che presso la suintestata Procura della Repubblica (P.M. Dr. Ierace) si indagherebbe per accertare se nella condotta tenuta dai docenti in sciopero possano ravvisarsi ipotesi di reato quali « omissione di atti di ufficio » o « interruzione di pubblico servizio ».

Orbene, se l'ipotesi di cui sopra risponde al vero e cioè, che l'astensione dal lavoro effettuata dai docenti per rivendicazioni di carattere economico, costituisce un'ipotesi di reato e che quindi, la mancata presenza dei docenti alle operazioni in adempimento di un diritto costituzionalmente garantito, L'organo gerarchicamente superiore — il Provveditore agli studi — avrebbe dovuto invitare i capi di Istituto ad adottare i provvedimenti disciplinari o di altra natura nei confronti dei docenti assenti « ingiustificati ».

Pertanto, per motivi suesposti, la F.I.S., pur reputando aberrante l'ipotesi di cui sopra, in quanto l'astensione dei docenti dalle operazioni di scrutinio è stata determinata in seguito ad un regolare sciopero dalla stessa proclamato con le modalità di cui al proprio codice di autoregolamentazione notificato al Ministero della Funzione Pubblica così come previsto dall'art. 11 della legge 29-3-1983, n. 93.

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, voglia accertare, per quanto sopra esposto, eventuali ipotesi di reato nel comportamento del Provveditore agli Studi di Roma, o, eventualmente, di altri.

Con salvezza di ogni diritto e con riserva di costituirsi parte civile.

(Prof. Modesto Ghio)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Nello stesso tempo si è provveduto a pubblicare sulla G.U. del 30 aprile 1987 il decreto-legge che autorizza un'anticipazione del maturato sugli arretrati economici relativi agli anni 1986 e 1987 (il 1985 è stato congelato), come previsto dal contratto « capestro » siglato dal Governo e dai sindacati confederali e SNALS, mentre il Ministro della P.I. ha diramato disposizioni in merito agli uffici liquidatori per distribuire i pochi danari da tempo dovuti al personale della scuola. Al bastone, quindi, si accompagna la carota, perché si spera che i problemi della scuola si risolvano lasciandoli marcire e facendo soprattutto leva sulle frustrazioni, sulla crisi della legislatura e sulla sensibilità « elettoralista » dell'opinione pubblica, certamente interessata (e appositamente indirizzata) alla soluzione del problema immediato della conclusione dell'anno scolastico, costi quel che costi in termini di legalità e di rispetto dei diritti delle parti sociali.

Dobbiamo registrare in positivo le forti reazioni verificatesi in numerose scuole romane, specialmente quelle visitate dall'Autorità inquirente, dove molti docenti, che in precedenza non avevano aderito al-

Francesco Pezzuto

(Continua in 4ª pagina)

Registrazione D.P.R.

CONTRATTO

Pubblichiamo di seguito l'esposto inviato contestualmente al Presidente della Repubblica e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti ovvero la registrazione del D.P.R. attuativo degli accordi del 20 marzo 1987.

Al Presidente della Repubblica

ESPOSTO

Il Prof. Agostino Scaramuzzino, residente in Roma ed ivi eletto domicilio alla Via Pilo Albertelli, 15, in proprio, ed in qualità di Segretario Nazionale del Sindacato Sociale Scuola - aderente alla F.I.S. - sede in Roma, via Magenta, 24.

PREMESSO

che in data 9 febbraio 1987 alle ore 22 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo riguardante il comparto del personale della scuola di cui all'art. 8 D.P.R. 5 marzo 1986 n. 65 per il triennio 1985-87;

— che tale ipotesi di accordo è stata approvata — a quanto consta — nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 marzo u.s.;

— che detta ipotesi di accordo contiene evidenti e numerose illegittimità, anche di rilievo costituzionale, tali da viziarne irrimediabilmente il contenuto;

— che i predetti vizi possono così essere identificati;

a) in primo luogo la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo formulata il 9 febbraio 1987 è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri soltanto il 20 marzo s.a. e, dunque, ben oltre il termine di gg. 30 di cui al comma art. 6 L. 93-83.

La chiara lettera di tale norma prevede che, decorso inutilmente il termine perentorio dei 30 gg. suddetti dalla formulazione dell'ipotesi di accordo senza che la stessa sia stata approvata dal Consiglio dei Ministri, debba nuovamente riaprirsi la trattativa tra la delegazione governativa e quella sindacale, al fine di formulare, entro il successivo termine di 60 gg. una nuova ipotesi di accordo.

La mancata riapertura della trattativa si configura, oltre che come una patente violazione dell'art. 6 L. 93-83, come una grave ed ingiustificata compressione delle libertà

sindacali, le quali trovano proprio nell'esercizio dell'autonomia negoziale, in sede di contrattazione collettiva, una delle principali manifestazioni.

Poiché, infatti, il lasso di 30 gg. intercorrente tra la venuta ad esistenza della ipotesi di accordo segna altresì l'arco temporale della **giuridica rilevanza di essa** (decorso il quale l'ipotesi di accordo deve essere considerata **tamquam no esset**) è chiaro che l'approvazione della medesima fuori termine equivale ad una vera e propria **sostituzione** del pubblico potere alla parte sindacale, sostituzione indubbiamente illegittima, arbitraria e contrastante con i principi costituzionali di cui all'art. 39 della Carta;

b) Ma l'ipotesi di accordo risulta essere gravemente viziata anche sotto altro profilo.

Al punto 0.1. dell'ipotesi suddetta si prevede l'efficacia temporale dell'accordo per il triennio 1.1.1985 - 31.12.1987, ma, successivamente, allo stesso punto, senza alcuna giustificazione è stabilita l'ultrattività dell'accordo sino al 30-6-1988. Ciò contrasta patentemente con quanto è stabilito dall'art. 3 L. 93-83 per il quale: « la disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia sino all'entrata in vigore di nuove normative ».

Vi è dunque la previsione di un **prorogato**, ma ciò implicitamente esclude che sia rimesso all'autonomia collettiva (ed alla fonte regolamentare che la recepisce) protarre — *contra legem* — il termine (legale) di efficacia espressamente previste in **tre anni** (art. 13 L. 93-83 cit.). Ma tale profilo di illegittimità è ancora più grave ove si consideri che l'ingiustificata proroga del termine di efficacia dell'accordo consente di mantenere fermo per ben sei mesi il trattamento giuridico ed economico del personale della scuola — materia notoriamente rimessa all'autonomia collettiva, specie per la parte economica — con il risultato di offrire ad esso retribuzioni inadeguate alla sopravvenute mutazioni del costo della vita, con ciò violando precisi principi costituzionali in materia di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.) e di proporzionalità alla qualità e quantità della prestazione lavorativa (C. Cost. 41-1962);

c) I punti 2 e 3 dell'ipotesi di accordo modificano il regime di scatti quale previsto dagli art. 24 e ss. L. 11 luglio 1980 n. 312. Tale legge contempla 8 livelli retributivi ciascuno comprendente 8 classi di stipendio con previsione, per ciascuna classe, di scatti di anzianità del 2,5 per cento dello stipendio base proprio di ciascuna classe (scatti biennali). Con l'accordo 9 febbraio 1987 al predetto impianto è stato sostituito un diverso sistema di retribuzione, con un parziale ritocco dei livelli retributivi ma con il sostanziale « congelamento » degli scatti di anzianità i quali ultimi sono regolati da una nuova tabella la cui entrata in vigore è prevista per l'1 gennaio 1988.

Il **fondo di incentivazione** previsto al punto 5 dell'accordo, per definizione, non contempla compensi retributivi dell'ordinaria attività lavorativa ma solo forme di lavoro accessorio talché non può ritenersi in alcun modo idone - a compensare l'innovazione - decisamente peggiorativa - del sistema retributivo che si è testé illustrata.

d) Al punto 6.7. dell'ipotesi di accordo l'aggiornamento e la formazione del personale in servizio nella scuola viene ricompresa nelle 20 ore mensili da destinarsi ad « attività non di insegnamento connes-

se con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e, quindi, in palese contrasto con quanto disposto da tale legge delegata, la quale assume senza dubbio valore di fonte sopraordinata rispetto al D.P.R. di ricezione dell'ipotesi di accordo 9-2-87, di natura regolamentare (artt. 1, 3, 4 Preleggi).

E ancora in contrasto con la lettera b) dell'art. 88 D.P.R. 417-1974 cit. è la previsione, al punto 8 comma 7 dell'ipotesi di accordo, degli obblighi di servizio per le c.d. « attività programmate » in termini relativi ad un anno intero (210 ore annue). L'art. 88 L. 417-1974 determina, infatti, con periodo di riferimento settimanali e mensili i tempi di espletamento della prestazione lavorativa. Ne consegue che la normativa regolamentare di cui all'accordo, in quanto subordinata (art. 4 prel. cit.) non poteva disporre in contrasto con esso. Ciò tanto più ove si consideri che siffatto computo dell'orario lavorativo si pone in contrasto con i principi in materia di pubblico impiego e di lavoro subordinato privato (art. 2 n. 8 L. 93-83 e 2107 c.c.) per i quali è fatto espresso riferimento al computo giornaliero, settimanale e mensile dell'orario di lavoro, ma giammai ad una determinazione **annuale** di tale orario. Questa, inoltre, renderebbe pressoché incontrollabile la prestazione lavorativa e comunque ne impedirebbe una razionale distribuzione (anche per le difficoltà oggettive che si profilerebbero ai colleghi dei docenti per la programmazione delle attività da effettuarsi in tale orario) la quale è invece richiesta dall'art. 3 n. 5 L. 93-1983 che fa riferimento ad una

determinazione della durata e distribuzione dell'orario di lavoro conforme ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, **id est** al buon andamento dell'amministrazione;

e) Il punto 7 dell'accordo prevede la mobilità indiscriminata del corpo docente nell'ambito dei diversi ordini di scuola.

Ciò contrasta apertamente con l'art. 19 L. 93-1983 il quale esclude la mobilità allorché « il profilo professionale esclude intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono ». Data l'eterogeneità dei titoli posseduti dal personale docente delle scuole la diversità dei programmi e dei titoli di abilitazione contemplati per i diversi ordini di scuole — elementi tutti, tra l'altro, previsti in fonti legislative — non può ritenersi legittima la previsione di una indiscriminata mobilità dei docenti di ruolo di cui altrettanto lo stesso accordo presuppone, in sede di individuazione dei livelli retributivi, la diversità di posizioni.

Sotto tale profilo, il punto 7 dell'accordo non solo contrasta apertamente con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto vengono equiparate nel trattamento situazioni sostanzialmente difformi (C. Cost. 64-1961; 81-1969); ma contrasta altresì, con il principio di libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e con quello di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Tutto ciò premesso, si raccomanda un severo controllo dell'atto sopraindicato in relazione ai predetti rilievi.

Roma, 28 marzo 1987

Prof. Agostino Scaramuzzino

Comunicato stampa

Pubblichiamo il testo del Comunicato stampa precedente dalla lettera del 24 novembre al Ministro della Funzione Pubblica DEL 25 NOVEMBRE 1986.

Fino alla prossima riunione del Consiglio Direttivo stabilita per il 19 dicembre prossimo, la FIS parteciperà pertanto a tutte le iniziative di lotta che sono state o saranno programmate, anche in forma spontanea e proclama, per tutto il personale docente a partire dal 12 dicembre p.v., lo sciopero totale relativamente alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola; per il personale non docente proclama a partire dalla stessa data, l'astensione dal lavoro straordinario.

Al fine di una regolamentazione delle azioni di lotta nei confronti degli utenti del servizio scolastico, la FIS darà la propria adesione e fornirà così la copertura sindacale a tutte le iniziative spontanee anche di singole scuole, che le verranno comunicate con il dovuto preavviso di 15 giorni.

Le azioni sindacali verranno sospese soltanto se il Governo, nel riprendere le trattative, fornirà concreti elementi che diano garanzia di una sollecita e soddisfacente soluzione della vertenza.

COMUNICATO STAMPA DEL 7 MAGGIO 1987

La F.I.S. denuncia l'azione intimidatoria ed antisindacale condotta dalla magistratura romana contro gli aderenti al blocco degli scrutini indetto dalla F.I.S. e dai comitati di base.

Si precisa, in merito, che detta azione sindacale è stata proclamata dagli organi deliberanti della F.I.S. nello scorso dicembre e contestualmente comunicata nelle forme dovute ai competenti ministeri della P.I. e della F.P.

Pare per lo meno strano e soprattutto ingiustificata l'iniziativa della procura della repubblica di Roma contro un'azione sindacale condotta nei modi di legge ed in assenza di qualsiasi intervento da parte ministeriale.

Pertanto la F.I.S., mentre eleva una formale protesta contro questo attentato al diritto fondamentale di sciopero sancito dalla costituzione, si riserva di esperire le necessarie azioni legali in difesa di tutto il personale della scuola.

Si rileva la contestualità, almeno temporale, dell'iniziativa intimidatoria con il contentino concesso al personale della scuola con il D. L. relativo ai miseri anticipi sugli arretrati degli aumenti.

Direttivo F. I. S. del 17 maggio 1987

Il direttivo F.I.S. riunitosi nella sede centrale di Roma il 17 maggio 1987 visti i provvedimenti repressivi già assunti o minacciati dal Ministro della P.I. ha deciso di convocare un'Assemblea Nazionale dei propri quadri Regionali e Provinciali presso l'IPSIA « Duca D'Aosta » di Roma il 24 maggio 1987 alle ore 9,30 per illustrare e discutere con i rappresentanti della base le decisioni del Direttivo stesso circa la prosecuzione dell'azione sindacale in corso ed in particolare il blocco degli scrutini del I e II quadrimestre e degli esami, e per esporre i propri risultati dell'incontro del 18 C.M. tra il prof. Ghio Segretario Generale della F.I.S. e il dott. Santacroce sostituto Procuratore della Repubblica di Roma.

Il Direttivo F.I.S. ritiene indispensabile per risolvere la vertenza in atto un'inversione di tendenza dell'attuale politica di bilancio in favore dell'istruzione pubblica e la discussione della parte normativa del contratto.

Disposizioni ministeriali

Personale non docente proveniente dall'estero

Con Ordinanza n. 103 dell'8-4-87, il ministero della P.I. ha chiarito che il personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza, ha diritto all'assegnazione di sede nel territorio metropolitano con priorità rispetto ai movimenti di trasferimento del personale di ruolo.

Abbonamento ferroviario ridotto

Con Circolare n. 102 del 3-4-87 il ministero della P.I., ha trasmesso

so agli uffici dipendenti la circolare dell'Ente Ferrovie dello Stato del 28-2-87 prot. C.V.E. 51244/1/3054 255 in cui si precisa che anche gli insegnanti non di ruolo con «supplenza annuale» hanno diritto all'abbonamento ferroviario a prezzo ridotto per raggiungere la sede di servizio da quella di residenza.

Essendo essi privi della tessera Mod. AT e Mod T sarà sufficiente che tali insegnanti presentino un documento di identificazione ed una dichiarazione, in duplice copia, del capo dell'istituto da cui risulta che l'insegnante presta servizio ed ha ottenuto l'incarico di supplenza annuale.

DECRETO LEGGE 29-4-1987 n. 163

Pubbllichiamo il D. L. n. 163 del 29 aprile 1987 e la circolare applicativa del Ministero della P.I. con cui viene autorizzata un'anticipazione sul maturato degli arretrati sugli aumenti prevista dal contratto 1985-87. Precisiamo che la pubblicazione del D.P.R. attuativa del contratto, a seguito delle obiezioni della Corte dei Conti, avverrà in corsivo per le parti non ammesse alla registrazione e, quindi, non operanti immediatamente. Il D.P.R. sarà pubblicato su questo giornale dopo la pubblicazione sulla G.U.

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1987, n. 163.

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanzia locale, nonché autorizzazione alla correzione di anticipazioni al personale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 37 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanzia locale, nonché per consentire la correzione di anticipazioni al personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 10, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma primo si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Il fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con la attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore

dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali»;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuova disciplina della finanza regionale»;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5942 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Nuova disciplina della finanza regionale», iscritti ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al ci

tato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorché in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

Art. 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entro il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1987

COSSIGA

Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Goria, Ministro del tesoro e del bilancio della programmazione economica.

Paladin, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Rognoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1987.

Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 8.

Trattenuta per l'intera giornata Schema di diffida

Riteniamo di far cosa utile a Colleghi nel pubblicare un facsimile di richiesta da inoltrare al Preside della scuola (carta semiplice) o al Direttore della Direzione Provinciale del Tesoro competente (diffida stragiudiziale in bollo in quest'ultimo caso premettendo le generalità complete numero della partita di spesa fissa, desumibile dal cedolino dello stipendio) per eventuali azioni giudiziarie da intraprendere.

Al Preside

OGGETTO: chiarimenti

In merito alle notizie «riservate» apparse sulla stampa che prevederebbero trattenute sullo stipendio il cui importo riguarderebbe l'intera giornata, per l'astensione per sciopero da una prestazione che riguarda il solo impegno di parte delle 20 ore, il sottoscritto

chiede

alla S. V. se ciò risponde a verità e come Ella voglia regularsi in proposito trattandosi, se è vera, di misura persecutoria e palesemente illegittima.

Tutto ciò chiede per la tutela dei propri diritti.

In attesa di cortese risposta porge distinti saluti.

Circolare applicativa

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

C. M. 74731/2121/FL

Roma, 2 maggio 1987

Per adempimenti competenza et con preghiera immediata diramazione istituzioni scolastiche et educative trascrivasi circolare telegrafico n. 29 telescritto 12457 MTES del Ministero Tesoro - Ragioneria Tesoro - Ragioneria Generale Stato - I.G.O.P. del 30 aprile 1987:

«OGGETTO: Anticipazione al personale della scuola sul nuovo trattamento economico in applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-87»

Numero 129484. Con Decreto Presidenziale in corso perfezionamento, est stato recepito accordo rinnovo contratto personale scuola triennio 1985-87. At fine miglioramenti economici previsti in citato decreto, decorrenti da 1 gennaio 1986 et 1 gennaio 1987, disponesi che istituzioni scolastiche et uffici liquidatori competenze at personale scuola provvedano at pagamento confronti detto personale seguenti importi netti da ritenute previdenziali, assistenziali et erariali: livello terzo lire 480.000; livello quarto lire 550.000; livello

quinto lire 720.000; livello sesto lire 730.000; livello settimo lire 950.000; livello ottavo lire 1 milione 100.000; personale docente dei conservatori et accademie dopo conferma in ruolo lire 1.600.000; personale direttivo lire 1 milione 900.000; personale ispettivo tecnico periferico lire 2.000.000.

Confronti personale immesso in ruolo da anno scolastico 1986-87, anticipazione est rapportata at 50 per cento. Per personale non di ruolo con nomina annuale in entrambi anni scolastici 1985-86 et 1986-87 anticipazione est rapportata ad 80 per cento; per personale non di ruolo con nomina annuale solo da anno scolastico 1986-87 anticipazione est rapportata at 40 per cento; inoltre, per personale docente non di ruolo anticipazione stessa est rapportata anche at orario settimanale insegnamento. Prette somme dovranno essere conguagliate successivamente in sede determinazione nuovo trattamento economico anche at fini calcolo et versamento ritenute suddette. Istruzioni per eventuali ulteriori accenti su miglioramenti maturati saranno tempestivamente comunicate. Ministro Tesoro Goria».

Falucci - Ministro Istruzione

TABELLA

	Personale già di ruolo	Personale neo immesso in ruolo 86/77 (50%)	Supplente annuale 85/86 e 86/87 (80%)	Supplente annuale (40%) 86/87
<i>Importi al netto delle ritenute</i>				
Ausiliari	480.000	240.000	384.000	192.000
Applicati	550.000	275.000	440.000	220.000
Segretari	720.000	360.000	576.000	288.000
Doc. diplomati	730.000	365.000	584.000	292.000
Doc. laureati	950.000	800.000	1.280.000	640.000
Direttivi	1.900.000	—	—	—

da Salerno

La Segreteria di Salerno ha incaricato l'avv. Belardi Giancarlo per la tutela dei diritti del personale della scuola di ogni ordine e grado e del personale A.T.A., compreso quello delle scuole elementari, materne e della «Provincia» per il quale si prevede l'immissione nei ruoli dello Stato.

L'avvocato sarà in sede (Via XX Settembre, 23) il mercoledì ed il venerdì pomeriggio o per appuntamento negli altri giorni.

La consulenza è estesa anche alle pratiche assistenziali - vertenziali dei lavoratori delle scuole private, autorizzate e legalmente riconosciute. Per casi urgenti gli iscritti, i simpatizzanti potranno telefonare ai seguenti numeri telefonici: (089) 237700 o allo (089) 239258.

Il Ministro della P. I. prof.ssa Falucci ha disposto illegittimamente la trattenuta per i docenti in sciopero. Pubblichiamo qui di seguito la fotocopia del dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze che condanna un suo precedente abuso di potere (circolare sulla sostituzione di colleghi in sciopero).

ERRARE UMANUM EST - Perseverare diabolicum.

N. 9026 R. Gen. Anno 1984. Sezione

(1) Avviso di deposito di sentenza con invito a pagare la tassa di bollo e di registro

nella causa Civile tra

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COORDINAMENTO NAZIONALE LAVORATORI SCUOLA

Sig. Procurator AVVOCATURA STATO CESARE PUCCI Via Duca D'Aosta n. 12

TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Cancelliere della suddetta Autorità Giudiziarla, in esecuzione del disposto dell'art. 133 C. P. C.

AVVISA

che il è stata depositata la sentenza pronunciata nella causa in margine indicata, invitando a pagare entro 20 giorni, dalla data di deposito sopra indicata, al locale Ufficio del registro, le imposte di bollo e di registro dovute a norma del D.P.R. 26/10/72 n. 642 e del D. P. R. 26/10/72 n. 634, ed il contributo a favore della C.A.P.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Il Tribunale rigetta l'appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con atto del 28/5/1984 avverso la sentenza del Pretore di Firenze in data 29/2/1984 dal Pretore di Firenze, che conferma la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del Coordinamento Nazionale Lavoratori Scuola, liquidate in complessive Lire 2.537.000.

SENTENZA N. 9315

Il Dir. Sup. Cancelleria (Masso Siciliano)

1/19/86

DALLA PRIMA PAGINA

Oltre il contratto

le circolari riservate — non sono forse l'espressione più palese della cultura della collega Falcucci? Come non trarre il 14 giugno le debite conclusioni?

Con riferimento agli ipotizzabili risvolti penali e alla follia interpretativa delle norme giuridiche da parte del Ministro rinviato ad altra parte del giornale. Ci preme qui ribadire che il Sindacato Sociale Scuola fin dalla sua fondazione (giugno 1977) è sempre dichiarato contrario a qualunque regolamentazione del diritto di sciopero (sia per legge che per autonoma iniziativa); quindi l'aver preteso (da parte del Governo) dalle Organizzazioni Sindacali con l'art. 11 della legge quadro (n. 93/1983) il codice di autoregolamentazione dello sciopero ed il rispetto del preavviso per la sua effettuazione (quindici giorni) si è voluto in qualche modo (surrettivamente) legiferare sull'art. 40 della Costituzione. Ma la stessa legge quadro va interpretata e modificata con urgenza specialmente per la parte che riguarda la tutela e cioè l'applicazione al pubblico impiego dell'art. 28 della legge n. 300/1970 («repressione della condotta antisindacale»).

E il sindacalismo ufficiale. Di fronte a questa situazione nuova si dimena e si ammantava di democrazia per i «gonzi». La campagna referendaria indetta sul contratto prima, i lunghi silenzi poi e le ultime gravissime dichiarazioni di Pizzinato e

Marini non sono forse gli atti di quella logica che sottintende il sindacalismo classista? Ecco perché riteniamo che oggi ci sia spazio e volontà per riaggregarsi su basi nuove per portare avanti la battaglia di una categoria che vuole ritrovare e ridisegnare una propria identità. E' necessario diversificare la strategia e intensificarla; l'eventuale blocco degli scrutini di giugno potrebbe essere uno dei tanti mezzi e momenti di questa lotta; non si deve a nostro avviso commettere l'errore di abbassare la guardia e attraverso la paralisi totale degli organi collegiali (non approvazione dei bilanci di testo ecc.), far esplodere le contraddizioni di un sistema che vuole — legittimare se stesso — attraverso una pseudo partecipazione.

Vedasi a tale proposito l'imbroglio della partecipazione alle varie commissioni previste dalla normativa (parte integrante dell'accordo) che prevede - al solito - la chiamata di molti (i firmatari del contratto) per le decisioni di pochi (i maggiormente rappresentativi). Comunque l'esperienza sofferta di questi lunghi mesi di lotta non è stata vana, in quanto a prescindere da qualsiasi soluzione temporanea (tregua) ormai la marcia è intrapresa.

Riteniamo sia giunto il momento di voltare pagina; il tempo dei mandarini in aspettativa sindacale a vita docenti di democrazia e rappresentatività è finito!

Docenti in lotta

sueto rigore con cui le competenti autorità vanno infierendo nei confronti del corpo docente in fermento, rilievo tutt'altro che trascurabile sul piano politico, ciò che appare evidente è la totale illegittimità dei provvedimenti adottati — o di cui sui ventila l'adozione — in danno dei docenti.

E' appena il caso di osservare che mai con tanta sollecitudine sono state rispelverate le norme penali sull'abbandono ed interruzione di pubblico servizio (artt. 330, 340 c. p.) che la Corte Costituzionale aveva ritenuto già da tempo inapplicabili nei casi in cui la interruzione del servizio pubblico fosse stata determinata dalla partecipazione dei Pubblici dipendenti ad uno sciopero il quale costituisce, come si sa (art. 40 Cost.), un diritto soggettivo costituzionalmente garantito, e spettante ad ogni categoria di lavoratori, ancorché operanti in settori pubblici (Corte Cost. 123/62), con il solo limite della legittimità dello sciopero.

Limite, questo, da ritenersi implicitamente vigente nell'esercizio di qualsiasi diritto che non deve divenire — a pena di neutralizzare la protezione accordata dall'ordinamento — un abuso del diritto medesimo.

Nessun dubbio che, nel caso di specie, lo sciopero indetto dalla

F.I.S. e dai Comitati di Base, costituiti in numerosi istituti di istruzione d'Italia, debba ritenersi pienamente legittimo.

E ciò sotto una pluralità di profili.

Anzitutto, per le ragioni che lo sorreggono, consistenti nella più che giustificata insoddisfazione per le misure economiche disposte nei confronti dei docenti e che si concretizzano in aumenti retributivi del tutto irrisori i quali ne perpetuano la inveterata tradizione di categoria sottoprotetta (sulla legittimità dello «sciopero economico» v.: Corte Cost. 124/6; 31/69).

Secondariamente, per le modalità stesse con cui gli scioperi si sono svolti e vanno svolgendosi.

Trattasi di scioperi indetti da sindacati, quale la F.I.S. che ha ricevuto già in sede di partecipazione alla trattativa ex art. 6 legge 93/83 un riconoscimento esplicito di rappresentatività della categoria, o da gruppi organizzati con caratteristiche comunque riconducibili al modello sindacale, quali i Comitati di Base.

Va precisato poi, che alla luce del diuturno perdurare della situazione di agitazione può ritenersi ampiamente evaso l'onere di preavviso dello sciopero di cui all'articolo 11 legge 93/83 — onere, peraltro, che finisce con il ridurre lo sciopero ad un'«arma spuntata»

in mano ai pubblici dipendenti. Ma, soprattutto, quel che rileva è il fatto che le attuali forme di astensione dal lavoro, incidano non già sull'attività di insegnamento e, dunque, sul «servizio scuola» inteso in senso stretto, bensì sulle «attività programmate non di insegnamento, di natura secondaria e meramente accessoria rispetto allo insegnamento stesso, la cui eventuale e comunque latissima strumentalità, non consente di equipararle in alcun modo al servizio principale (Corte Cost. 222/76).

Ne consegue che non può ravvisarsi nella condotta dei professori scioperanti alcun carattere lesivo di interessi costituzionalmente protetti, tantomeno del diritto alla istruzione (art. 34 Cost.).

Deve ulteriormente considerarsi, poi, che la stessa Corte Costituzionale, ben cosciente dell'alto rischio insito nell'apposizione allo sciopero di rigorosi limiti di legittimità — che potrebbero finire con il vanificare l'effettività — ha costantemente ribadito potersi ravvisare l'illecito penale dello sciopero del pubblico dipendente solo allorché questo comprometta esigenze «assolutamente essenziali della vita della collettività nazionale» (Corte Cost. 124/62) e cioè «indispensabili» Corte Cost. 222/1976 cit.). E tanto può ritenersi sufficiente per escludere che l'astensione dalle summenzionate «attività programmate» ad opera dei docenti in lotta possa integrare le già ricordate fattispecie di illecito penale.

Il tentativo pertanto, di criminalizzare il corpo insegnante, perpetrato, oltretutto attraverso istruzioni di sicura illegittimità, impartite dal Ministro della P. I. e Provveditore ai Capi d'Istituto perché si facciano latori (o delatori?) di pretese notizie criminis va ravvisato come privo di giuridica consistenza, palesemente intimidatorie e vessatorie, e come tale va respinto.

E ancora meritevole di commento per la sua totale antiggiuridicità è la sanzione economica che — dietro istruzione di Ministro e Provveditore — le autorità scolastiche si apprestano ad irrogare agli scioperanti, consistenti nella trattenuta della retribuzione relativa all'intera giornata lavorativa, quali che siano le effettive ore di sciopero e le attività non svolte.

E' inutile dire che l'appiglio alla disposizione di cui all'art. 171, secondo comma, legge 312/80 appaia del tutto pretestuoso.

Non può infatti ragionevolmente — ed onestamente — ritenersi che il mancato espletamento delle «attività programmate» (collegi dei docenti, sedute per l'adozione dei libri di testo, consigli di classe) già qualitativamente distinte dalla legge rispetto all'attività di insegnamento, possa produrre, per ragioni di «interdipendenza funzionale» — che qui non sussiste — effetti superiori o prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro», in considerazione del fatto che essa astensione riguarda, si ripete, attività destinate ad espletarsi al di fuori dell'orario delle lezioni ed in alcun modo connesse con lo svolgimento di queste.

Ne consegue che, ove le trattate per siffatti scioperi dei docenti dovessero avere ad oggetto la intera giornata lavorativa ne de-

riverebbe la sicura illegittimità del provvedimento di trattenuta — con conseguente impugnabilità in sede giurisdizionale amministrativa — in quanto emesso fuori dei presupposti di legge.

E' quel che più rileva, potrebbero profilarsi, tutt'altro che lontanamente, estremi penali di abuso

di ufficio, ai sensi dell'art. 323 c. p. a carico di coloro che le trattene ordinino ed operino, in ragione della palese illegittimità del loro comportamento, ispirato ad una gratuita logica punitiva.

Dott. Anna Maria Bruni
Facoltà Giurispr. - Univ. Roma

Redde rationem

la protesta, sono scesi in sciopero per solidarietà nei confronti dei colleghi che rischiano di essere colpiti. Tanto dimostra che non tutto il male viene per nuocere e che la coscienza sindacale e di partecipazione si affina particolarmente in occasioni oggettivamente difficili.

E' nostro dovere rassicurare comunque i Colleghi (contro l'operazione della stampa di regime che tende a rappresentare una situazione di rottura tra un fronte legale di appoggio al contratto firmato ed un fronte fuori legge, che a tale contratto si oppone in forme concrete e sistematiche) che la F.I.S. si sta muovendo a tutti i livelli, compreso quello del ricorso alla Magistratura con un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, in cui si chiede di verificare la legittimità delle disposizioni impartite ai Capi d'Istituto dal Provveditore agli Studi dr. Grande; ciò per garantire i diritti dei Colleghi in sciopero, nonché quelli sindacali della Federazione Italiana Scuola, che ha proclamato lo sciopero nelle forme prescritte fin dal mese di novembre senza averlo mai sospeso, anzi avendolo puntualmente riconfermato in tutte le fasi del negoziato contrattuale, ivi comprese quelle successive al diniego della firma, nonostante le sollecitazioni e le pressioni di carattere politico, seguendo poi le procedure istituzionali nei successivi ricorsi al Capo dello Stato e alla Corte dei Conti.

Non ci sfugge che la linea politica del Ministro della P.I., impron-

tata a totale chiusura nei confronti delle rivendicazioni dei lavoratori che non si sentono rappresentati dai sindacati confederali e SNALS, tende a risolvere la questione con il maggior danno per gli studenti e le loro famiglie: temendo, in fatti, l'impopolarità di una precettazione degli scioperanti in periodo elettorale, il Ministro Falcucci si mostra piuttosto incline a introdurre per decreto-legge la possibilità di svolgere scrutini in presenza di collegio imperfetto - senza i docenti in sciopero - violando così non solo un principio di garanzia giuridica, ma lo stesso principio pedagogico della collegialità, voluto dal Regolamento generale del 1925 e sin qui ribadito rigorosamente e senza eccezione.

Tutto questo, ovviamente, col supporto dei sindacati firmatari del contratto, che dimostrano così il loro volto, intollerante, totalitario e repressivo. E' da registrare, infatti, proprio in queste ultime ore la richiesta di regolamentazione per legge del diritto di sciopero da parte del Segretario Nazionale dello SNALS, della quale non possiamo non rilevare, proprio per il contesto in cui è stata fatta, non soltanto la rozzezza culturale (si intende in termini politici), ma anche la funzionalità alla stabilità del regime. Su questo tema la posizione di rigetto di ogni ipotesi di regolamentazione del Sindacato Sociale Scuola è nata, ed è stata elaborata sul piano dottrinale e pratico in tutti questi anni di dibattito sui problemi della funzione pubblica.

Disposizioni ministeriali

Sospensione cautelare e libertà provvisoria

Con Circolare n. 90 del 25-3-87 il ministero della P.I. ha ribadito che la sospensione cautelare facoltativa del personale non docente di ruolo sottoposto a procedimento penale è competenza del Provveditore agli Studi.

La medesima circolare ricorda che, giusta la sentenza 1305/78 del consiglio di stato, la concessione della libertà provvisoria fa venir meno il presupposto giuridico della sospensione cautelare obbli-

gatoria. La riammissione in servizio o la trasformazione della sospensione obbligatoria in sospensione facoltativa è rimessa ad un provvedimento motivato della pubblica amministrazione.

Mentre per gli insegnanti di ruolo la competenza ad emettere uno dei due provvedimenti è del Ministro ai sensi dell'art. 107 del DPR 417/74, non è prevista analoga norma dal DR 420/74 che regola lo stato giuridico del personale non insegnante.

Di qui l'invito rivolto ai Provveditori agli Studi a non più interpellare il ministero nell'ipotesi della concessione della libertà provvisoria ad un non insegnante.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli, G. Occhini - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7 Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%